

SOCIETÀ LOMBARDA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

affiliata alla Società Italiana Avvocati Amministrativisti

SEGRETERIA

avv. Giancarlo Tanzarella
Milano - Piazza Velasca, 5

Milano, 23 febbraio 2011

Egregio Signor
Avv. Paolo Giuggioli
Presidente dell'Ordine
Avvocati di Milano

p.c. Egregio Signor
Dott. Carmelo Ferraro
Segretario dell'Ordine
Avvocati di Milano

Oggetto: regolamento sulla specializzazione

Caro Presidente,

la Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti condivide e fa proprie le valutazioni in merito all'attuale disciplina regolamentare della specializzazione quali approvate dalla Commissione di Giustizia Amministrativa nella sua seduta del 21 febbraio passato, qui di seguito trascritta:

1. Periodo transitorio: si chiede la soppressione della distinzione tra iscritti all'albo da più di 20 anni, che possono semplicemente dichiarare la specializzazione (con silenzio-assenso da parte dell'Ordine di riferimento) e gli altri, costretti invece a frequentare un corso biennale e poi a sottoporsi ad esame. Il discrimine dei 20 anni appare privo di qualsiasi riferimento normativo e professionale, oltre a garantire per oltre un biennio l'esclusiva di specialista a favore degli iscritti da più tempo.

2. Requisiti per la specializzazione

L'esperienza professionale pregressa appare eccessivamente sottovalutata, se non addirittura ingiustamente obliterata, essendo invece essenziale, trattando di specializzazione, l'attività concretamente espletata. Pertanto, in conformità all'ordinamento tedesco si chiede sia introdotta, per ciascuna singola materia, la predeterminazione del numero minimo di casi che l'avvocato deve dimostrare di avere trattato, (es. sessanta, con un minimo di trenta pratiche giudiziali: numeri minimi largamente inferiori a quelli previsti

dall'ordinamento tedesco).

Si suggerisce inoltre che il requisito per l'ammissione all'esame possa essere costituito da un punteggio, raggiungibile in parte grazie alla dimostrazione della trattazione di un numero superiore al minimo di pratiche relative alla materia per la quale si chiede la specializzazione, ed in parte mediante l'acquisizione di un determinato numero di crediti di formazione attinenti la specializzazione, ovviamente eccedenti quanto richiesto in tema di formazione continua (es. punteggio minimo 200 punti; conseguibile con il corso di 200 ore, oppure con minimo 100 crediti per formazione eccedenti il minimo per la formazione continua e con la dimostrazione di 50 pratiche trattate, eccedenti il minimo stabilito dal regolamento oppure con 120 crediti di formazione e 40 pratiche, etc.)

3. Articolazioni territoriali

Anche nell'ottica del principio di decentramento e sussidiarietà, si chiede che, con riferimento agli organismi associativi competenti sulla formazione sia dato rilievo anche alle associazioni regionali, ovvero in subordine alle articolazioni locali delle associazioni nazionali.

Il tutto, ferma restando la convinzione della necessità di copertura normativa del regolamento, nonché del coinvolgimento delle Università nella formazione degli specialisti.

Mio tramite la Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti prega il Consiglio dell'Ordine di volerne rendere partecipe il Consiglio Nazionale Forense in questa fase di consultazione.

Mi è grata l'occasione per inviarTi, anche a nome del Presidente Cesare Ribolzi, del Direttivo e dei Soci tutti il più cordiale saluto.



(Giancarlo Fanzarella)